

Allegato B

Riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale

Tipologie di Corpo di polizia locale

Sono riconosciuti "Corpo di polizia locale" le strutture che rispettano i requisiti di cui all'allegato A secondo una delle tipologie dello schema di seguito riportato:

	STANDARD QUANTITATIVI	STANDARD QUALITATIVI
1	DOTAZIONE ORGANICA E ORE DI SERVIZIO SUFFICIENTI	3 STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI
2	DOTAZIONE ORGANICA E/O NUMERO MINIMO DI ORE DI SERVIZIO GARANTITO, INFERIORE/I ALLO STANDARD MA NON PIU' DEL 20%	3 STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI + 4 STANDARD QUALITATIVI A SCELTA TRA QUELLI INDICATI ALL'ALLEGATO A
3 CORPO TEMPORANEO	DOTAZIONE ORGANICA INFERIORE ALLO STANDARD DI UNA PERCENTUALE RICOMPRESA TRA IL 20% ED IL 30%	3 STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI + 4 STANDARD QUALITATIVI A SCELTA TRA QUELLI INDICATI ALL'ALLEGATO A + STIPULA DI SPECIFICO ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA RER, DELLA DURATA MASSIMA DI 3 ANNI, PER L'AUMENTO EFFETTIVO DELLA DOTAZIONE ORGANICA ENTRO I PARAMETRI DI CUI AL PUNTO 2 Il mancato rispetto annuale degli impegni assunti comporterà la chiusura anticipata dell'accordo di programma e l'interruzione del riconoscimento dello status di corpo

Modalità di riconoscimento

Il riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale può avvenire:

1	Ricognizione periodica di cui al comma 7 dell'art. 14 della L.R. 24/2003
2	Ricognizione autonoma
3	Accordo di programma

1. In via ordinaria, il riconoscimento dello status di Corpo di polizia locale avviene a seguito di ricognizione periodica svolta dalla Regione Emilia-Romagna in base all'art. 14 comma 7 della L.R.

24/2003: con apposito atto dirigenziale verrà dunque attestato lo status di Corpo, nonché definite le eventuali modalità e tempistiche per l'adeguamento ai requisiti prescritti per le strutture che non siano state riconosciute Corpo di polizia locale.

2. Qualora una struttura non sia stata riconosciuta Corpo di polizia locale dalla ricognizione regionale, in attesa della successiva, il proprio Ente Locale può procedere a ricognizione autonoma. Tale accertamento deve dar conto dell'avvenuto raggiungimento degli standard di servizio individuati all'art. 14 della legge 24/2003 e dalla presente delibera.

Al fine del riconoscimento dello status di Corpo occorre trasmettere gli atti relativi a tale accertamento agli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna.

3. In alternativa al riconoscimento tramite ricognizione periodica della Regione Emilia-Romagna o ricognizione autonoma, l'art. 15, comma 1 e comma 2, lettera a) della legge 24/2003 prevede la possibilità di sottoscrivere Accordi di programma tra la Regione, da un lato, ed Enti Locali, dall'altro, per la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'art. 14.

Con riferimento a tale opportunità si stabilisce:

- a) che la Regione sottoscrive accordi di programma per le finalità di cui sopra con priorità per le Unioni di comuni coincidenti con gli ambiti ottimali;
- b) che sono riconosciuti come Corpi di polizia locale, ai sensi dell'art. 14 della legge 24/2003, quelle strutture per le quali siano stati sottoscritti gli Accordi di programma di cui al successivo art. 15 e che tale riconoscimento decorre dalla data di sottoscrizione degli stessi;
- c) che nell'ambito di detti Accordi di programma potranno essere valutate con la necessaria flessibilità eventuali situazioni limite che siano oggettivamente impossibilitate al raggiungimento pieno degli standard essenziali di servizio previsti ai punti precedenti;
- d) che nell'ambito di quanto previsto al punto c), potrà essere valutata la pertinenza, in relazione ai vincoli imposti dalla legislazione nazionale sulle assunzioni di personale, di forme a tempo determinato di potenziamento degli organici diverse da quelle ordinarie, ai fini del raggiungimento degli standard essenziali di personale previsti.